



Prot.n. N. 0 5 4 2 6

Osimo, 10/02/2022

**OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO E LATTINE**

### **IL SINDACO**

Richiamati i provvedimenti nazionali e regionali susseguitisi in materia di emergenza epidemiologica COVID-19;

Ritenuto di impartire disposizioni maggiormente dettagliate in materia, al fine di contemperare l'esigenza della sicurezza pubblica con quella dello sviluppo economico della Città;

#### **Considerato:**

- che ai sensi dell'art. 8 d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48, il quale ha apportato modifiche agli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm., con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da flusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, si possono disporre limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

- che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo/abuso di alcol hanno assunto, con l'approvazione della l. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, specialmente da parte della popolazione giovanile, al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini;

- che nel centro storico del Comune di Osimo le bevande alcoliche, trasportate, detenute o acquistate per asporto, vengono consumate in loco in area pubblica ed i relativi contenitori, per lo più in vetro o alluminio, vengono abbandonati ovunque e possono costituire fonte di potenziale pericolo per coloro che transitano, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere;

- che nonostante gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia tali fenomeni continuano a diffondersi;

- che si sono infatti registrati fatti di reato pregiudizievoli per l'ordine e sicurezza pubblica, che destano particolare allarme sociale in ragione del coinvolgimento di minorenni;

- che l'area interessata è il centro storico di Osimo dove maggiore è la concentrazione di attività che attraggono gli avventori;

- che limitare la vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche è idonea a prevenire i predetti episodi di violazione dell'ordine pubblico che hanno visto coinvolti soprattutto i minorenni;

- che tali misure sono altresì funzionali a scoraggiare fenomeni di assembramento che si sono registrati con frequenza e precipuamente con il coinvolgimento di minorenni;

- che la necessità delle predette misure anti assembramento permangono a tutt'oggi anche in ragione delle sopravvenute disposizioni nazionali per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, in vigore da lunedì 7 febbraio 2022, che hanno visto la Regione Marche classificata come zona arancione;

- che nella individuazione delle limitazioni in questione occorre tenere in debito conto anche le esigenze dei titolari delle attività in questione che hanno subito gli effetti dei provvedimenti restrittivi legati alla crisi pandemica e consentire loro una ripresa delle attività temperando però, in modo equilibrato, la predetta esigenza con gli interessi tutelati dall'art. 50 c. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000 nonché la salute pubblica posta in pericolo da aggregazioni serali e notturne, anche spontanee, che potenzialmente possono veicolare il contagio virale;

Ritenuto necessario comunque regolamentare il consumo di bevande, anche al fine di scongiurare che le bevande alcoliche, e non, nei contenitori in vetro, nonché gli stessi bicchieri in vetro, possano far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché essere dispersi nelle aree pubbliche e private, i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

Ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare il decoro urbano e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia garanzia di ordine pubblico;

Tenuto conto della eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 05/08/2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità ed a determinare lo scadimento della qualità urbana;

## **ORDINA**

per le motivazioni citate in premessa, a far data dal 12 febbraio p.v. fino alla fine dell'emergenza sanitaria:

1. E' vietato in tutta l'area del centro storico, così come individuata dal piano particolareggiato e di risanamento del centro storico, approvato con delibere di C.C. n. 109 del 03/07/2002 e n. 110 del 10/07/2002, poi riadottato con delibera di G.C. n. 357 del 18/12/2013 e

successivamente approvato con delibera di G.C. n. 125 del 07/05/2014, dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del mattino successivo, stazionare su suolo pubblico detenendo bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro aperti (bottiglie, bicchieri, ecc.), fatta eccezione per le aree in concessione agli esercizi di somministrazione e bevande e a quelle immediatamente adiacenti;

2. È vietato l'abbandono in luogo pubblico o aperto al pubblico, fuori dai cestini pubblici e nella zona sopra individuata, di contenitori di bevande e cibi di qualsiasi genere;
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aventi sede nel centro storico non possono vendere, per asporto, bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 23.30 fino alle ore 07.00 del giorno successivo; **è altresì fatto divieto di somministrazione di alimenti e bevande dopo le ore 01.30;**
4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aventi sede nel centro storico dovranno cessare qualsiasi tipo di emissione sonora musicale effettuata con qualsiasi mezzo, sia all'interno che all'esterno del locale, entro le ore 24.00.

La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### DISPONE

- che copia della presente venga trasmessa:
  - Alla Prefettura di Ancona - Tramite PEC;
  - Al Comando della Polizia Locale - Sede;
  - Al Commissariato della Polizia di Stato di Osimo - Tramite PEC;
  - Al Comando Stazione Carabinieri di Osimo - Tramite PEC;
  - Alla Tenenza di Osimo della Guardia di Finanza - Tramite PEC;
  - Al Dipartimento del Territorio - Sede;
  - Al S.U.A.P. - Sede;
  - All'Ufficio Stampa comunale - Sede;
  - Alla Segreteria del Sindaco - Sede;
  - Al Messo Comunale - Sede - per la pubblicazione all'albo pretorio e la notificazione;
  - All'Ufficio URP - SEDE - per la pubblicazione nel sito internet comunale;
  - Ai Pubblici Esercizi ed esercenti commerciali presenti nel centro storico di Osimo;
  - Alle associazioni di categoria.

La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Marche, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

